



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA VITA

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	30.11.2012; 17.06.2015
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	31.10.2012; 29.05.2015
DECRETO RETTORALE	1383/2012 dd. 6.12.2012; 1013/2013 dd. 4.09.2013; 610/2015 dd.30.06.2015
UFFICIO COMPETENTE	<i>Ufficio di Staff Affari generali</i>

Data ultimo aggiornamento: 15 luglio 2015

a cura dell'Ufficio di Staff Affari generali

Art. 1 - Premesse

Il presente regolamento riguarda le attribuzioni, la gestione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze della Vita (DSV). Il regolamento include le disposizioni relative a tali materie, non già previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo (RGA), volte a favorire l'attuazione dei compiti istituzionali del DSV.

Il Dipartimento programma, organizza e coordina le proprie attività di ricerca e didattica nel rispetto della libertà e autonomia di ricerca e di insegnamento; svolge attività rivolte all'esterno al fine di diffondere le conoscenze acquisite e promuovere la crescita economica e il progresso sociale (terza missione); svolge azioni di ricerca e consulenza previste da contratti e convenzioni.

Nell'espletamento delle proprie funzioni, il DSV si avvale del personale docente (professori e ricercatori), amministrativo e tecnico, e delle risorse finanziarie ad esso assegnati. Ha in gestione spazi che mette a disposizione dei suoi membri per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla sua programmazione strategica.

Il DSV è un centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale e di un proprio budget nell'ambito del bilancio unico di Ateneo.

Art. 2 - Composizione del DSV

Fanno parte del DSV i professori di ruolo e i ricercatori ad esso afferenti, e il personale tecnico e il personale amministrativo ad esso assegnati. Fanno parte del Dipartimento, per il periodo previsto, anche gli assegnisti, gli studenti di dottorato e delle scuole di specializzazione, gli studenti dei Corsi di studio gestiti dal Dipartimento, i tirocinanti, i borsisti di ricerca e i collaboratori che prestano attività presso il Dipartimento.

Le richieste di afferenza al DSV possono essere presentate da professori o ricercatori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di pertinenza del DSV, o che dimostrino di operare in ambiti ad essi collegati. Il Dipartimento delibera, con la maggioranza assoluta dei presenti, la proposta delle aree e settori scientifico-disciplinari di propria pertinenza, e le eventuali modifiche (art. 10, comma 2, lettera b dello Statuto; art. 36 del RGA). La declaratoria delle aree e dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza è riportata nell'Allegato 1, che è parte integrante del presente Regolamento.*

Per quanto concerne le richieste di afferenza al DSV o di afferenza di un membro del DSV ad altro Dipartimento, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 3 - Organi e struttura del DSV

Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio, la Giunta e la Commissione paritetica docenti-studenti. Può inoltre essere istituito l'Ufficio di Direzione del Dipartimento.



Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, come disciplinato dal RGA (art. 37), in base a delibera assunta dal Consiglio a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Le Sezioni non sono dotate di autonomia amministrativa e finanziaria.

Art. 4 - Direttore

Funzioni. Il Direttore esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. In caso di particolari motivi di urgenza, il Direttore può assumere decisioni su materie di competenza del Consiglio comunicandole tempestivamente ai membri della Giunta e rendendole esecutive tramite decreto/nota direttoriale. Tali decisioni sono sottoposte a ratifica da parte del Consiglio nella sua prima adunanza.

Elezione. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme contenute nell'art. 27 dello Statuto e nell'art. 40 del RGA. Le operazioni elettorali sono curate da una Commissione formata da tre membri, designati fra i propri membri dal Consiglio di Dipartimento, appositamente convocato dal Decano.

Art. 5 - Direttore Vicario

Il Direttore designa un Direttore Vicario scelto tra i professori e i ricercatori universitari confermati afferenti al Dipartimento. Il mandato del Vicario può essere revocato dal Direttore con atto formale.

Art. 6 - Ufficio di direzione

Il Direttore può conferire deleghe in ambiti specifici a professori e ricercatori (Art. 26, c. 7 dello Statuto). In questo caso, il Direttore, il Direttore Vicario e i delegati costituiscono l'Ufficio di Direzione che collabora attivamente con il Direttore nella gestione del Dipartimento e istruisce gli atti da sottoporre all'attenzione della Giunta e all'approvazione del Consiglio. Il Direttore può accordare e revocare con atto formale la funzione di delega attribuita ai membri dell'Ufficio di direzione.

I delegati dal Direttore non possono essere eletti come rappresentanti in Giunta e scadono contestualmente con il mandato del Direttore.

Art. 7 - Consiglio di Dipartimento: composizione

Sono membri di diritto del Consiglio del DSV i professori e i ricercatori che afferiscono al Dipartimento.

Il responsabile della segreteria partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni segretariali e senza diritto di voto, secondo quanto previsto dallo Statuto.

Il Consiglio di Dipartimento si compone, inoltre, delle seguenti rappresentanze, elette dai rispettivi corpi elettorali:

a) una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo, in numero pari al 25% del numero di professori e ricercatori afferenti al Dipartimento. Se dal computo deriva un numero non intero, il numero è arrotondato all'intero superiore; il mandato dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo dura tre anni ed è rinnovabile;

b) un rappresentante degli assegnisti e dei borsisti di ricerca che operano nel DSV; il mandato dura due anni ed è rinnovabile una sola volta;

c) una rappresentanza degli studenti dei Corsi di studio gestiti dal Dipartimento, in numero pari al 15% del numero dei componenti del Consiglio di Dipartimento; se dal computo deriva un numero non intero, il numero è arrotondato al minimo intero superiore; un terzo di questi seggi è riservato agli iscritti ai corsi di dottorato e di specializzazione non appartenenti all'area sanitaria, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Trieste e gestiti dal Dipartimento; in caso di mancata candidatura di questi studenti, i seggi sono attribuiti in subordine ai primi non eletti; il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile una sola volta;

d) le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio dipartimentali e interdipartimentali sono disciplinate dai regolamenti di Ateneo.

In caso di decadenza o di dimissioni di uno o più membri eletti nell'ambito delle suddette rappresentanze, subentra a far parte del Consiglio il primo dei non eletti che appartiene al



medesimo ruolo del rappresentante decaduto o dimissionario. Nel caso non vi fossero non eletti, si procede a elezione suppletiva indetta dal Direttore, che deve svolgersi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla vacanza della carica e comunque in tempo utile per partecipare alla prima adunanza dopo la decadenza.

Art. 8 - Consiglio di Dipartimento: funzioni

Oltre a quanto disposto dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo, il Consiglio di Dipartimento svolge le seguenti funzioni:

- delibera in merito all'attuazione dei propri compiti istituzionali;
- valuta e approva in termini generali le attività didattiche e di ricerca svolte nel Dipartimento, ai fini di monitorarle e promuoverle all'esterno e per programmare le strategie di sviluppo;
- determina i criteri, riferiti anche a parametri di qualità, in base ai quali formulare pareri e proposte in merito alla programmazione triennale e alla definizione del fabbisogno di professori e ricercatori nelle aree e nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del Dipartimento.

Art. 9 - Consiglio di Dipartimento: funzionamento

Il Consiglio di Dipartimento si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno (art. 38, c. 1 del RGA) per assolvere ai compiti previsti nel precedente articolo.

Si può riunire, inoltre, per iniziativa del Direttore, o su motivata richiesta di almeno tre dei membri della Giunta o di un quarto di quelli del Consiglio (RGA, art. 38, c. 2). In caso di urgenza motivata, il Consiglio può essere convocato entro il primo giorno non festivo antecedente la riunione. (RGA, art. 38, c. 3).

La convocazione della seduta del Consiglio, contenente l'ordine del giorno, è diramata a tutti i componenti almeno sette giorni prima della riunione secondo le modalità previste dall'art. 38, c. 3 del RGA, salvo il caso di motivata urgenza, in cui la convocazione deve avvenire almeno il primo giorno non festivo antecedente la riunione. Le adunanze del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto, dedotti gli assenti giustificati, e le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Il Consiglio di Dipartimento può decidere di sentire anche esperti esterni, ma limitatamente a specifici argomenti all'ordine del giorno e senza diritto di voto.

Il Consiglio di Dipartimento può deliberare su singoli argomenti ritenuti particolarmente urgenti in modalità telematica. In questo caso, insieme alla convocazione con indicata l'ora di inizio della riunione, viene spedita una bozza della delibera in oggetto, che potrà essere discussa entro 24 ore dall'indicata ora di inizio della riunione e ritenuta approvata se avrà ricevuto il voto favorevole della metà più uno dei membri del Consiglio di Dipartimento. Tale voto verrà espresso tramite una email indirizzata al Direttore e al Segretario verbalizzante.

I documenti che devono essere discussi dal Consiglio di Dipartimento devono essere resi disponibili ai suoi componenti nella sezione riservata del sito web di Dipartimento almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio.

I verbali del Consiglio sono pubblicati nella sezione riservata del sito web di Dipartimento e inviati agli uffici competenti.

Su proposta del Direttore o della Giunta, il Consiglio di Dipartimento può nominare delle Commissioni, che affianchino il Direttore nella gestione tecnica di settori specifici.

Art. 10 - Giunta di Dipartimento

Composizione. La Giunta del Dipartimento è composta dal Direttore, dal Direttore Vicario e dai seguenti membri del Consiglio, eletti dai rispettivi corpi elettorali: 6 professori o ricercatori senza distinzione di fasce; un componente del personale amministrativo; un componente del personale tecnico; due studenti di cui almeno uno iscritto a un corso di dottorato. Il responsabile della segreteria partecipa alle riunioni della Giunta con funzioni segretariali e senza diritto di voto, secondo quanto previsto dallo Statuto.

L'elezione dei membri della Giunta è indetta dal Direttore e avviene a scrutinio segreto. Le elezioni si svolgono di norma tra il 1 e 31 ottobre e gli eletti entrano in carica il 1 novembre. In caso



di decadenza anticipata del Direttore le elezioni si svolgono entro 15 giorni dall'insediamento del nuovo Direttore.

La Giunta scade contestualmente con il mandato del Direttore.

In caso di decadenza o di dimissioni di uno o più membri eletti, subentra a far parte della Giunta il primo dei non eletti che appartiene al medesimo ruolo del rappresentante decaduto o dimissionario. Questi dura in carica fino alla scadenza della Giunta. Nel caso non vi fossero non eletti, si procede a elezione suppletiva indetta dal Direttore, che deve svolgersi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla vacanza della carica e comunque in tempo utile per partecipare alla prima riunione dopo la decadenza.

Attribuzioni. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni.

Funzionamento. La convocazione della seduta della Giunta, contenente l'ordine del giorno, è diramata dal Direttore a tutti i componenti almeno tre giorni prima della riunione secondo le modalità previste dall'art 42, c. 2 del RGA, salvo il caso di motivata urgenza, in cui la convocazione deve avvenire almeno il primo giorno non festivo antecedente la riunione.

Oltre che dal Direttore, la Giunta può essere convocata anche su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi membri (art 42, c. 1 del RGA).

In caso di urgenza motivata la Giunta può essere convocata entro il primo giorno non festivo antecedente la riunione.

Se necessario, possono essere invitate alle riunioni persone di cui si ritenga utile il contributo, ma limitatamente a specifici argomenti all'ordine del giorno e senza diritto di voto.

Le riunioni della Giunta vengono verbalizzate.

Art. 11 - Commissione paritetica docenti-studenti

Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto viene istituita la Commissione paritetica docenti-studenti di 6 componenti, designati dalle rispettive componenti di categoria del Consiglio, secondo le indicazioni in materia degli organi accademici e in modo rappresentativo dei diversi corsi di studio di cui il DSV è unità principale o Dipartimento gestore.

Il Presidente convoca la Commissione almeno tre volte all'anno. La convocazione della seduta, contenente l'ordine del giorno, è diramata, preferenzialmente via posta elettronica, a tutti i membri della Commissione almeno tre giorni prima della riunione. La Commissione può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno la metà dei suoi membri, e in caso di urgenza motivata può essere convocata anche entro il primo giorno non festivo antecedente la riunione. I verbali delle riunioni sono pubblicati nella sezione riservata del sito web di Dipartimento.

Art. 12 - Corsi di studio

Il Dipartimento gestisce l'attività didattica di I e II livello tramite l'istituzione di Consigli di Corso di studio per i corsi di cui è unità principale.

Il Consiglio di Dipartimento approva l'eventuale istituzione di un unico Consiglio per più Corsi di studio di cui sia unità principale.

Ciascun Consiglio di Corso/i di studio è composto da tutti i titolari degli insegnamenti ufficiali del Corso di studio e dalla rappresentanza degli studenti. La rappresentanza degli studenti è in numero pari al 15% del totale dei docenti interni ed esterni all'Ateneo che siano membri del Consiglio di Corso/i di studio; se dal computo deriva un numero non intero, il numero è arrotondato all'intero superiore. Il numero delle rappresentanze va definito alla data del 1 novembre, data di inizio dell'Anno Accademico. I rappresentanti degli studenti durano in carica un Biennio Accademico e sono eletti tra il 1 e il 30 Novembre di ciascun Anno Accademico.

Il Consiglio di Corso/i di studio può essere integrato da un rappresentante designato tra i titolari di attività formative complementari.

Concorrono al numero legale i professori e ricercatori dell'Ateneo. I docenti esterni all'Ateneo, i rappresentanti degli studenti e l'eventuale rappresentante designato tra i titolari di attività formative complementari concorrono al numero legale solo se presenti.

Ciascun Consiglio elegge un Coordinatore tra i professori e i ricercatori di ruolo dell'Ateneo con le medesime modalità previste dall'articolo 27 dello Statuto e dall'art. 40 del RGA per



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

l'elezione del Direttore di Dipartimento, con esclusione dell'obbligo di presentazione anticipata della candidatura.

Il coordinatore eletto è nominato con decreto del Direttore di Dipartimento unità principale, per i Corsi di studio dipartimentali; con decreto del Rettore, per i corsi di studio interdipartimentali. Il coordinatore entra in carica alla data del decreto di nomina (art. 45, c. 4 del RGA). Nel caso in cui il Consiglio operi per una pluralità di Corsi di studio, il Coordinatore può designare un collaboratore per ciascuno di questi.

Il mandato di Coordinatore dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

Il Coordinatore sovrintende alle attività del Corso di studio, cura i rapporti con il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio di Corso di studio e promuove l'esecuzione delle rispettive deliberazioni. Nel caso di corsi interdipartimentali, il coordinatore assiste alle adunanze del Consiglio di Dipartimento cui non afferisce e si esprime con voto consultivo sui punti all'odg relativi al suo Corso di studio (art. 45, c. 5 del RGA).

Funzionamento: Il Consiglio di Corso di studio esercita le seguenti funzioni:

- determina le linee programmatiche e di coordinamento della didattica del Corso di studio e propone al Consiglio di Dipartimento l'attivazione degli insegnamenti e la loro copertura, sentiti gli interessati;
- propone al Consiglio di Dipartimento il Regolamento didattico del Corso di studio secondo la normativa vigente;
- propone al Consiglio di Dipartimento, ove lo ritenga opportuno, l'istituzione del numero programmato per i Corsi di studio di sua competenza;
- propone al Consiglio di Dipartimento in coordinamento con gli altri Consigli di Corso di studio il calendario della didattica;
- organizza e coordina i piani di studio e le attività didattiche dei Corsi di studio su delega del Dipartimento;
- propone le commissioni di laurea secondo la normativa di Ateneo;
- esamina e approva i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento dei titoli di studio;
- formula proposte in materia di riconoscimento dei curriculum didattici sostenuti dagli studenti presso altre Università italiane e presso Università straniere, nell'ambito di programmi di mobilità studentesca, e di riconoscimento dei titoli conseguiti presso le medesime università;
- organizza i servizi di orientamento e tutorato, in coordinamento con il Dipartimento e con i competenti servizi centrali di Ateneo;
- verifica la qualità della didattica, anche in base agli indicatori della Commissione paritetica docenti-studenti, e adotta le misure ritenute idonee al miglioramento del servizio offerto agli studenti;
- espleta eventuali altri compiti ad esso delegati dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 13 - Didattica di terzo livello

Il Dipartimento gestisce l'attività didattica di terzo livello (dottorati, scuole di specializzazione, master e altre attività istituzionali post-lauream) promuovendo l'istituzione di Collegi di docenti. Ogni corso di dottorato, scuola di specializzazione o master sarà disciplinato da un proprio regolamento conforme ai Regolamenti di ateneo.

Art. 14 - Modifica del Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto, su proposta della giunta o di almeno 1/3 degli aventi diritto.

Art. 15 – Norme transitorie

I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di studio per l'anno accademico 2012/13 sono eletti entro il 30 novembre 2012.

In prima applicazione, la nuova Giunta verrà eletta entro 20 giorni dall'insediamento del Direttore ed entra in funzione alla data del decreto di nomina da parte del Direttore.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

* Ai sensi dell'art. 36, c. 6 del RGA, in via di prima applicazione le aree e i settori scientifico-disciplinari di pertinenza saranno definiti entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.